

Direzione Provinciale II di Torino
 Ufficio Territoriale di Ivrea
 (Cod.Uff. TS4) – via Primo Levi, 11 – 10015 Ivrea
 Tel. +39 011 0367111 - Fax +39 011 0367846 - e-mail: dp.II Torino.utivrea@agenziaentrate.it

Spett. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
 “GAE AULENTI” BIELLA
 PEC: biis00700c@pec.istruzione.it

Attestazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA

Codice Fiscale:	CCCFRC72L13A429M	Partita IVA:	12160950015
Denominazione o ragione sociale:	ARTE E MESTIERI DI COCCONI FEDERICO		
Domicilio fiscale:	VIA SCLOPIS N 1 , 10010 - SALERANO CANAVESE (TO)		

Il sottoscritto Direttore dell'Ufficio, in relazione alla richiesta di certificazione pervenuta il:

Data Richiesta	10/12/2019	Vs. Prot.	
Nostro Prot Ingresso		data	10/12/2019
Su istanza di	Cesare Molinari		
in qualità di	STAZIONE APPALTANTE – ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006		

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data odierna

A T T E S T A

Che a carico del soggetto **non risultano violazioni definitivamente accertate** degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

La presente attestazione è esente da bollo, giusta Risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2011.

Ivrea, 10 dicembre 2019

Capo Ufficio Territoriale di Ivrea
 Rosa Anna Ciambrone(*)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale Emanuele DIENA

Si precisa che il presente controllo, nei casi in cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.” Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.